



TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

proc. un. n. 32/2023

DECRETO DI APERTURA

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ART. 70 D. LGS. 12 gennaio 2019, n. 14

Il giudice designato,

letto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato nell'interesse dei debitori MOSCATO GIOVAN BATTISTA nato a Gela (CL) il 11/02/1968 Codice Fiscale: MSCGNB68B11D960T e nata a il, Codice fiscale:, entrambi residenti a Licata in Via n., con l'ausilio dell'OCC Protezione Sociale Italiana sede di Naro nella persona del Dott. Raneri Domenico nato a Licata il 28/04/53, c.f RNRDNC53D28E573Z;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Licata, nel circondario del Tribunale di Agrigento;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato altresì che la parte ricorrente non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da

rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione (dep. tel. 16/5/2023), nell'imprevisto aumento dei costi da sostenere per l'acquisto della casa di abitazione, concomitante con l'insorgere dell'esigenza di sostenere i costi per gli studi fuori sede delle due figlie e

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii.

nonché la relazione dell'OCC – Gestore della crisi, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente non è titolare di beni mobili registrati che presentino un effettivo valore di realizzo, dal momento che le due autovetture intestate hanno un'anzianità ultradecennale e dunque risultano privi di un apprezzabile valore di mercato (come rilevato dallo stesso OCC nella propria relazione), ma esclusivamente beni immobili di non immediata liquidabilità e di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta da MOSCATO GIOVAN BATTISTA, pari ad un importo netto mensile di euro 2.140,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 239.435,90, risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione poste in essere dall'OCC, nonché di spese di mantenimento mensili indicate in euro 1.240,00;

preso atto che il piano proposto prevede il pagamento:

- immediato, dell'importo di € 10.000,00 rinvenibile da finanza esterna proveniente dalle figlie dei ricorrenti;
- dell'importo di € 1.000,00 mensili per 55 mensilità provenienti dal reddito del ricorrente MOSCATO GIOVAN BATTISTA;

e così complessivamente l'importo di € 64.332,00, con il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati (nei limiti della capienza dei beni dei debitori su cui insiste il privilegio) ed una percentuale di soddisfazione pari al 3 % del credito chirografario;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

- AMMETTE la proposta e il piano del consumatore proposti;
- ORDINA che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;
- ORDINA che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale a cura del medesimo professionista, previo oscuramento: - dei dati sensibili del ricorrente, mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo; - dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente; - delle motivazioni poste alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, alla genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle sole strette indicazioni operative relative al contenuto del piano e della proposta;
- DISPONE su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 58/2019 R.G. Es. del Tribunale di Agrigento, relativa all'immobile sito a Licata, Via dei Melograni n. 3;
- DISPONE altresì, sino alla conclusione del procedimento, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;
- DISPONE che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi a cura della cancelleria.

Agrigento, lì 30/05/2023

Il giudice delegato

Dott. Enrico Legnini